

# COMUNE DI MONTE ROMANO

Provincia di Viterbo

## **Disposizioni per la pratica del compostaggio domestico sul territorio Comunale Allegato n ° 1 al Regolamento di igiene urbana**



# INDICE

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 2	Definizione di compostaggio domestico	pag. 1
Art. 3	Riferimenti normativi e norme di rinvio	pag. 1
Art. 4	Finalità	pag. 1
Art. 5	Definizione di albo compostatori	pag. 2
Art. 6	Altre definizioni	pag. 2
Art. 7	Compostaggio domestico nell'ambito del Comune di Monte Romano	pag. 2

## **TITOLO II - L'ALBO COMPOSTATORI**

Art. 8	Iscrizione all'albo compostatori	pag. 3
Art. 9	Utenze aventi diritto	pag. 3

## **TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA PRATICA CORRETTA**

Art. 10	Rifiuti compostabili	pag. 4
Art. 11	Rifiuti non compostabili	pag. 4
Art. 12	Individuazione dell'area	pag. 5
Art. 13	Tipologie di compostaggio	pag. 5
Art. 14	Criteri di compostaggio	pag. 5
Art. 15	Distanze dai confini	pag. 5
Art. 16	Compostaggio in aree condominiali o comuni	pag. 5

## **TITOLO IV - RIDUZIONE E FACILITAZIONE**

Art. 17	Riduzione tributaria	pag. 6
Art. 18	Ulteriori facilitazioni	pag. 6

## **TITOLO V - VARIAZIONI, RINNOVO, RECESSO**

Art. 19	Variazioni	pag. 6
Art. 20	Rinnovo iscrizione all'Albo Compostatori	pag. 6
Art. 21	Recesso dall'Albo Compostatori	pag. 6

## **TITOLO VI - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI**

Art. 22	Divieti	pag. 7
Art. 23	Controlli	pag. 7
Art. 24	Sanzioni	pag. 8

### **Modelli e allegati**

Istanza di iscrizione Albo compostatori	pag. 10
---	---------

# **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

## **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina la pratica del Compostaggio Domestico sul territorio comunale di Monte Romano. Il Comune approva il presente Regolamento come allegato al “Regolamento comunale di Igiene urbana” e stabilisce le misure e le modalità da applicare all’attività di compostaggio domestico.

## **ART. 2 – DEFINIZIONE DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

Il compostaggio domestico è un sistema di gestione autonomo della frazione organica presente nei rifiuti solidi urbani prodotti in ambiente domestico, di origine prevalentemente alimentare.

Non rientrano nella pratica del compostaggio domestico gli scarti organici putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro-industriale, industriale e artigianale.

## **ART. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI E NORME DI RINVIO**

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Tutte le modifiche e integrazioni normative in materia, rese obbligatorie da successive norme comunitarie, nazionali o regionali, si intendono automaticamente trasferite al presente Regolamento senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento, purchè abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile l’applicazione.

## **ART. 4 – FINALITÀ**

I rifiuti organici devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero danneggiare l’ambiente.

In particolare:

- a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora;
- b) senza causare esalazioni moleste;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione domiciliare del rifiuto organico si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, dalla produzione e successive fasi, fino all’utilizzo del

prodotto nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario. Il compostaggio domestico ha come finalità:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti organici nel sistema di Raccolta comunale;
- b) favorire la valorizzazione del rifiuto organico attraverso il recupero e la trasformazione domestica;
- c) limitare i costi legati allo smaltimento del rifiuto organico.

## **ART. 5 – DEFINIZIONE DI ALBO COMPOSTATORI**

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i propri rifiuti organici secondo le disposizioni del presente Regolamento. Tali utenti, al momento dell'iscrizione all'albo dichiarano implicitamente di conoscere il presente regolamento e di accettarne le disposizioni e, laddove sia attivata la raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo porta a porta, accettano di riconsegnare al gestore il kit consegnato in fase di avvio del servizio per l'esposizione del rifiuto frazione umido.

## **ART. 6 – ALTRE DEFINIZIONI**

Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono inoltre le seguenti definizioni:

1. *utenti*: gli iscritti al ruolo TARI del Comune di Monte Romano, beneficiari del servizio comunale di gestione dei rifiuti;
2. *utenze*: immobili per cui gli utenti pagano la TARI;
3. *organico*: rifiuti composti da tutte quelle sostanze di origine animale o vegetale come residui di cucina e piccole potature;
4. *composter / kit di compostaggio*: contenitore per il compostaggio di rifiuti organici;
5. *compost*: prodotto finale dell'attività di compostaggio, simile al terriccio è una sorta di fertilizzante soffice, ricco di sostanze utili.

## **ART. 7 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO NEL COMUNE DI MONTE ROMANO**

Il Comune di Monte Romano incentiva la pratica del compostaggio domestico su tutto il suo territorio. Garantisce assistenza al cittadino e promuove attività di comunicazione sulle modalità e sui vantaggi di tale pratica. Gli iscritti all'Albo Compostatori potranno fruire, ove stabilito dal Comune con successive determinazioni, di una riduzione della TARI.

## **TITOLO II – L'ALBO COMPOSTATORI**

### **ART. 8 – ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI**

Per richiedere l'iscrizione all'Albo Compostatori, l'utente deve compilare l'apposito modulo di domanda disponibile in calce al presente regolamento.

La richiesta, compilata in ogni sua parte, andrà consegnata all'Ufficio tributi del Comune che provvederà ai dovuti accertamenti e all'iscrizione dell'utente all'Albo Compostatori.

Gli utenti richiedenti a cui verrà accettata l'iscrizione all'Albo verranno convocati dal gestore del servizio presso l'ecosportello per l'eventuale riconsegna del kit fornito in comodato d'uso e destinato alla raccolta ed al conferimento della frazione organica e la contestuale consegna del kit di compostaggio e di eventuale materiale informativo.

### **ART. 9 – UTENZE AVENTI DIRITTO**

Hanno diritto a presentare domanda di iscrizione all'Albo Compostatori tutti i cittadini contribuenti del Comune di Monte Romano regolarmente iscritte al ruolo TARI per le utenze domestiche.

Nella domanda, gli utenti dichiarano:

1. di effettuare il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici in modo abitudinario e continuativo nel rispetto del presente regolamento;
2. di praticare il compostaggio domestico su terreni privati, di proprietà in disponibilità e negli stessi terreni far uso del compost prodotto;
3. il numero di componenti di cui è composto il nucleo familiare;
4. di rendersi disponibili per la fase di formazione e per tutte le eventuali attività di controllo che il Comune riterrà opportuno compiere.

## **TITOLO III – NORME RELATIVE ALLA PRATICA CORRETTA**

### **ART. 10 – RIFIUTI COMPOSTABILI**

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè ecc);
- b) gusci d'uova, piccole ossa;
- c) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori recisi e appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- d) paglia, segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- e) fazzoletti di carta, salviette (non imbevuti di detersivi o prodotti chimici in genere - comunque in piccola quantità);
- f) cenere di combustione di scarti vegetali;
- g) elementi vegetali non completamente decomposti presenti nel compost maturo;

### **ART. 11 – RIFIUTI NON COMPOSTABILI**

È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:

- a) metalli, plastica e gomma in genere;
- b) rifiuti derivanti da attività di demolizione edile;
- c) vetro e ceramiche;
- d) sostanze contenenti acidi (vernici e batterie);
- e) olio vegetale esausto;
- f) sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminati (pile e olii minerali);
- g) tessuti;
- h) legno verniciato o comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali;
- i) farmaci scaduti;
- j) carta patinata, carta stampata, carta colorata.

È inoltre sconsigliato l'utilizzo di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poichè rallentano il processo di compostaggio. Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito presso il Centro comunale di Raccolta predisposto dal Comune. L'elenco dei suddetti materiali è da intendersi puramente esemplificativo e non esaustivo.

## **ART. 12 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA**

L'area dove viene svolta l'attività il compostaggio deve essere obbligatoriamente situata nel territorio del Comune di Monte Romano. Qualora tale area non corrisponda all'indirizzo di residenza dell'utente, la diversa ubicazione deve essere dichiarata nella domanda d'iscrizione all'Albo dei Compostatori..

Per praticare il compostaggio domestico è necessario che le utenze dispongano di un'area verde (per esempio un orto o un giardino).

## **ART. 13 – TIPOLOGIE DI COMPOSTAGGIO**

Il compostaggio domestico è praticabile esclusivamente utilizzando i kit di compostaggio consegnato in comodato d'uso dal gestore del servizio all'utenza iscritta all'Albo.

## **ART. 14 – CRITERI DI COMPOSTAGGIO**

Il processo di compostaggio deve essere costantemente tenuto sotto controllo. È fondamentale evitare emissioni nocive o fastidiose nonché il manifestarsi di condizioni igienico-sanitarie critiche e pericolose. Va inoltre rispettato il decoro urbano.

## **ART. 15 – DISTANZE DAI CONFINI**

È obbligatorio collocare il proprio sito di compostaggio a una distanza minima di 3 metri dal confine comune, sia che si tratti di un privato, di una strada o di un'area pubblica..

È inoltre fondamentale scegliere un sito sufficientemente lontano dalle abitazioni di terzi, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato. In prossimità delle abitazioni di terzi il sito di compostaggio dovrà essere posizionato ad almeno 10 metri da porte o finestre.

## **ART. 16 – COMPOSTAGGIO IN AREE CONDOMINIALI O COMUNI**

Chiunque intendesse praticare il compostaggio domestico presso aree verdi comuni o condominiali dovrà dotarsi dell'assenso di tutti i condomini anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei Compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

## **TITOLO IV – RIDUZIONE E FACILITAZIONI**

### **ART. 17 – RIDUZIONE TRIBUTARIA**

Gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori, ove l'Amministrazione intendesse deliberare in merito, potranno beneficiare di una riduzione dell'importo TARI annuo.

### **ART. 18 – ULTERIORI FACILITAZIONI**

Il Comune di Monte Romano si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale dei Compostatori quali, ad esempio, assistenza e incontri di formazione.

## **TITOLO V – VARIAZIONI, RINNOVO, RECESSO**

### **ART. 19 – VARIAZIONI**

Qualsiasi variazione riguardante l'attività di compostaggio domestico, come la variazione del numero di componenti del nucleo familiare, compresa la cancellazione o la sospensione dell'attività deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio tributi. Il diverso posizionamento del kit di compostaggio dal sito a cui è stata assegnato deve invece essere espressamente autorizzato dall'Ufficio tecnico.

### **ART. 20 – RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI**

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno da parte dell'utenza nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Compostatori.

### **ART. 21 – RECESSO DALL'ALBO COMPOSTATORI**

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta e indirizzata all'Ufficio tributi. Una cancellazione volontaria dall'Albo dei Compostatori comporta la decadenza delle eventuali riduzioni tariffarie e facilitazioni applicate, nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo. Spetta inoltre all'utenza che decide la cancellazione dell'albo, la riconsegna del kit di compostaggio.

Ove sia attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, il gestore provvederà, contestualmente alla riconsegna del kit di compostaggio a consegnare all'utenza che decide la cancellazione dall'Albo, il kit per la raccolta ed il conferimento della frazione umido.

Ad avvenuta cancellazione dall'Albo dei compostatori, saranno valutate nuove richieste di iscrizione non prima di 12 mesi dalla data di cancellazione.

## **TITOLO VI – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI**

### **ART. 22 – DIVIETI**

Ai sensi del presente Regolamento è vietato:

1. utilizzare il kit di compostaggio per usi diversi da quelli per cui è stato destinato;
2. arrecare danno al vicinato con esalazioni moleste;
3. arrecare danno al decoro urbano;
4. arrecare danno all'ambiente ed agli animali;
5. inserire rifiuti e sostanze estranee alla corretta pratica del compostaggio domestico;
6. lo spostamento, senza autorizzazione, dei contenitori dall'area per cui sono stati assegnati;
7. utilizzare il compost prodotto al di fuori della propria area verde.

### **ART. 24 – CONTROLLI**

L'Amministrazione può avvalersi delle relazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta, i quali controllano puntualmente che gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso in cui le utenze dotate di kit di compostaggio conferissero al servizio pubblico di rifiuti compostabili, sarà cura degli operatori non effettuare il ritiro e rilasciare relativa nota all'utente, nonché di farne comunicazione al Comando di Polizia Locale, per la comminazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

L'amministrazione comunale può disporre in qualsiasi momento, senza preavviso, presso gli iscritti all'Albo dei Compositori, le verifiche necessarie, al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento.

Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato che provvederà

all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida. Dei suddetti controlli sarà redatto apposito verbale in duplice copia di cui una verrà consegnata all'utente.

Qualora a seguito di controllo, disposto anche senza preavviso, venga accertata la mancata utilizzazione del kit di compostaggio, o un utilizzo difforme o comunque altre violazioni del presente regolamento, sarà fissato il termine di 15 giorni entro il quale rientrare negli obblighi previsti. Trascorso infruttuosamente tale termine, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico, sarà trasmesso all'Ufficio Tributi apposito verbale di contestazione. A seguito, saranno revocati gli eventuali benefici fiscali accordati e si provvederà alla cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale dei Compostatori. L'utente dovrà riconsegnare il kit di compostaggio ottenuto in comodato d'uso presso le strutture comunali. Lo stesso provvedimento verrà applicato nei confronti dell'utente che rifiutasse di sottoporsi ai controlli.

Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare il controllo per assenza dell'utente, sarà cura dello stesso comunicare i giorni e le fasce orarie in cui effettuare un nuovo controllo, senza necessaria preventiva comunicazione.

Ad avvenuta cancellazione dall'Albo dei compostatori per inadempienze, saranno valutate nuove richieste di iscrizione non prima di 12 mesi dalla data di cancellazione.

## **ART. 25 – SANZIONI**

In caso di revoca dei benefici fiscali eventualmente applicati, per accertate violazioni delle norme del presente regolamento, si procederà al recupero delle somme non versate ed all'applicazione della sanzione nella misura del 30% sulle maggiori somme dovute a titolo di TARI.

Fermo quanto previsto dall'art. 24 per quel che concerne la violazione delle norme regolamentari qualora non si configurino ipotesi di reato, l'inosservanza di ogni singola disposizione contenuta nel presente Regolamento comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa variabile, in base alla gravità valutata dal responsabile del settore tecnico comunale, da € 50,00 ad € 500,00.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia o a cattivo utilizzo del kit di compostaggio, l'Ufficio tecnico, avendone comprovato e descritto le cause, chiederà all'Ufficio Tributi, per tramite del suo responsabile, di addebitare sul primo ruolo utile della tassa

rifiuti l'importo di € 50,00 a carico del contribuente intestatario dell'utenza, a rimborso del costo del kit di compostaggio.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'**  
**(Art.47 DPR 28.12.2000, n.445)**  
**ISCRIZIONE ALBO COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEL COMUNE DI MONTE ROMANO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
Cognome e Nome

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_  
Indirizzo: Comune – Via e n° civico

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Recapito telefonico \_\_\_\_\_

Cellulare: \_\_\_\_\_

e-Mail: \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**D I C H I A R A**

Di aver letto e preso visione del Regolamento comunali di Igiene urbana e dell'Allegato n° 1 "Disposizioni per la pratica del compostaggio domestico sul territorio Comunale di Monte Romano" e di avere i requisiti per l'iscrizione all'Albo.

**C H I E D E**

Di essere iscritto all'Albo Comunale dei Compostatori relativamente all'utenza TARI applicata al fabbricato (solo uso abitativo):

Ubicato in Via \_\_\_\_\_  
di superficie mq \_\_\_\_\_, vani n° \_\_\_\_\_

Intestato a \_\_\_\_\_  
con n° \_\_\_\_\_ componenti/conviventi

SI IMPEGNA a comunicare qualsiasi variazione entro il termine del 31 Gennaio dell'anno successivo alla variazione;

A tal fine dichiara quanto segue:

- di rispettare le “Disposizioni per la pratica del compostaggio domestico sul territorio Comunale di Monte Romano”
- di accettare ogni controllo, anche senza preavviso, sul corretto utilizzo del metodo di compostaggio per il riciclo della frazione umida dei rifiuti;
- di autorizzare le comunicazioni, ai recapiti di cui sopra, che il Comune effettuerà a riguardo dell’Albo;
- Che l’attività di compostaggio verrà svolta presso il terreno di sua proprietà o nella sua disponibilità (in tal caso allegare il nulla osta del proprietario), sito in

Via / Piazza.....n ° .....

censito al N.C.T. Foglio....., particella.....

Luogo e data., \_\_\_\_\_

Firma

.....

\_\_\_\_\_

Informativa prevista dall’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche

“Il trattamento dei dati personali avviene per l’espletamento degli adempimenti previsti dalle leggi vigenti e comunque nella piena tutela dei diritti e della riservatezza del dichiarante.”